

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - ROMA

RICORSO

Del sig. Salvatore GIOENI, nato a Catania il 10/5/1977 e residente in Mascalucia (CT), Via del Bosco n°238/A CF GNISVT77E10C351N, rappresentato e difeso per procura congiunta al presente atto dell'avv. Salvatore M.A. Spataro (C.F.: SPTSVT70H14C351Q - PEC: salvatoremarco.spataro@pec.ordineavvocaticatania.it - fax 095/383876) del Foro di Catania con studio principale in Catania Via Francesco Crispi n.211,

CONTRO

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione Interministeriale Ripam e Formez P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

E NEI CONFRONTI

- di tutti i soggetti utilmente collocati in graduatoria definitiva del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatré posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato - Profilo AMM

- PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

- della nota PEC prot. n. U-025991/2023 del 15/06/2023 avente contenuto di diniego alla facoltà di inserimento della scelta dell'amministrazione di destinazione di cui

all'art. 10 c.2 del Bando di concorso Ripam per la selezione di 2293 unità di personale

- Profilo AMM;

- della successiva nota PEC protocollo numero U-029080/2023 del 05/07/2023
confermativa e di reiterazione del diniego alla facoltà di inserimento della scelta
dell'amministrazione di destinazione di cui all'art.10 c.2 del Bando di concorso Ripam
per la selezione di 2293 unità di personale - Profilo AMM;

- dell'eventuale, ignoto, provvedimento di decadenza del ricorrente dalla possibilità di
inserimento della scelta dell'amministrazione di destinazione di cui all'art. 10 c.2 del
Bando di concorso Ripam per la selezione di 2293 unità di personale - Profilo AMM;

- conseguentemente degli atti, ignoti al ricorrente, di assegnazione alle
amministrazioni di destinazione (art.10 Bando cit.) dei candidati utilmente collocati in
graduatoria finale di merito del richiamato concorso, nonché di ogni altro atto,
preordinato, connesso, conseguente e comunque lesivo dei diritti e degli interessi del
ricorrente;

- nonché ancora di ogni altro atto, ignoto al ricorrente, connesso anteriore e
conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto
dall'Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi dell'odierno
ricorrente, anche in punto di assunzione degli aventi diritto

E PER L'ACCERTAMENTO

del diritto del ricorrente ad esercitare la possibilità di inserimento della scelta
dell'amministrazione di destinazione di cui all'art.10 c.2 del Bando di concorso Ripam
per la selezione di 2293 unità di personale - Profilo AMM, secondo l'ordine di
collocazione in graduatoria finale.

PREMESSA IN FATTO

Il ricorrente ha preso parte al Concorso Ripam per la selezione di 2293 unità di personale - Profilo AMM ed all'esito delle prove si collocava in posizione n°258 della graduatoria finale rettificata (doc.2), quale vincitore.

Il Bando di concorso (doc.1), all'art. 10 c.2, dispone che <<..I candidati devono, a pena di decadenza, manifestare la scelta dell'amministrazione di destinazione esclusivamente attraverso le modalità che saranno indicate con successivo avviso sul sito <http://riqualificazione.formez.it> e sul sistema «Step-One 2019». In caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori o di dichiarazione di decadenza dei medesimi subentreranno i primi idonei in ordine di graduatoria...>>.

L'avviso di cui è menzione nel predetto articolo **non è stato mai pubblicato sul sistema «Step-One 2019»** ed il ricorrente, non avendone avuto contezza, sarebbe incorso in ipotetica decadenza.

In data 7 e 8/6/2023 (docc. 3, 4 e 5), quindi, il ricorrente richiedeva formalmente di poter esercitare la facoltà di scelta indicata dal Bando, spiegando di aver monitorato il sistema «Step-One 2019» su cui aveva rintracciato avvisi relativi ad altri profili in concorso, ma non al profilo AMM, ricevendo però un primo diniego in data 15/6/2023 (doc.6).

Ancora in data 27/6/2023 reiterava, a ministero del sottoscritto Difensore, ulteriore istanza (doc.7) finalizzata a poter esercitare la facoltà di scelta dell'Amministrazione, ricevendo in data 5/7/2023, ulteriore confermativa reiezione (doc.8).

Pertanto, per quanto infra si dirà in diritto, si evidenzia sin d'ora come le risposte fornite dall'Amministrazione, anziché focalizzarsi sulla cennata disposizione di cui

all'art.10 c.2 del Bando, riportano invece la sola menzione del comma 3 dell'art.9 (del medesimo Bando), con omissione della citazione conclusiva <<fermo restando quanto previsto dal successivo art. 10>>.

Ritenendo i superiori atti illegittimi, il sig. GIOENI insorge oggi avverso gli stessi, affidando le proprie ragioni ai motivi di diritto di seguito articolati.

PREMESSA SULL'AMMISSIBILITÀ IN RITO DEL PRESENTE GRAVAME

Va premesso alla lettura dell'adito Collegio che il ricorrente ha richiesto, ripetutamente ma sempre invano, le generalità di almeno un candidato cui poter notificare l'atto introduttivo del presente giudizio, atteso che la graduatoria pubblicata reca solo nomi e cognomi dei soggetti graduati (doc.2), senza alcuna ulteriore identificazione (data di nascita e/o codice fiscale), non consentendo di rintracciarne alcuno.

In data 13/7/2023 il ricorrente ha formulato prima istanza di accesso (doc.9), rimasta inesitata; identica sorte hanno avuto i solleciti del 2/8/2023 (doc.10), sempre a impulso del ricorrente e quello del 6/9/2023 (doc.11), rivolto dallo scrivente Avvocato.

Nell'impossibilità, imputabile unicamente all'Amministrazione detentrici dei dati, di effettuare alcuna utile notifica dell'atto introduttivo, si formula in una al presente ricorso istanza di notifica per pubblici proclami, che, ai fini dell'ammissibilità del gravame è rivolta all'adito Tribunale anteriormente allo spirare del termine decadenziale d'impugnativa (vd. Cons. Stato, Sezione VII, Ord. n.1690 del 14.4.2022).

DIRITTO

1) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.10 C.2 DEL BANDO DI CONCORSO – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE

DELL'ART.1337 C.C. – VIOLAZIONE DEL DOVERE DI BUONA FEDE PRECONTRATTUALE – ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ INTERNA ALL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Nel caso dedotto risulta evidente come l'Amministrazione abbia disatteso la disposizione della *lex specialis* che – la si riporta nuovamente – prevede: <<..I candidati devono, a pena di decadenza, manifestare la scelta dell'amministrazione di destinazione esclusivamente attraverso le modalità che saranno indicate con successivo avviso sul sito <http://riqualificazione.formez.it> e sul sistema «Step-One 2019». In caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori o di dichiarazione di decadenza dei medesimi subentreranno i primi idonei in ordine di graduatoria...>>.

La mancata pubblicazione dell'avviso nelle modalità prescritte, ossia sia sul sito <http://riqualificazione.formez.it>, che sul sistema «Step-One 2019», è incontrovertibile, non è mai stata negata dalla stessa Amministrazione e costituisce circostanza ancora verificabile all'indirizzo www.ripam.cloud, ove si colloca il sistema «Step-One 2019».

Ma la disposizione del Bando è incontrovertibile, presupponendo l'onere dell'Amministrazione della duplice pubblicazione su entrambi i sistemi digitali preindicati: la congiunzione “e” impone la doppia pubblicazione, non essendo autosufficiente la pubblicazione solo in una delle piattaforme indicate, come sarebbe stato lecito ove ci si fosse trovati al cospetto della disgiuntiva “o” che avrebbe facultato l'Amministrazione all'uso indistinto dell'una, ovvero dell'altra piattaforma.

Non può tacersi al riguardo come il ricorrente effettuasse costante consultazione proprio del predetto sistema «Step-One 2019» e giova ricordare come a mente dello

stesso Bando (art.6) si trattasse proprio della piattaforma dalla quale pervenivano ai candidati le comunicazioni più importanti (cfr. c.3, art.6 *«Ogni comunicazione concernente la prova, compreso il calendario e il relativo esito, è effettuata attraverso il predetto sistema «Step-One» 2019. La data e il luogo di svolgimento della prova, nonché le misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica, sono resi disponibili sul sistema «Step-One 2019» almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa»*; c.7, art.3 *«Eventuali indicazioni specifiche in ordine alla prova sono definite dalla commissione esaminatrice e comunicate attraverso il sistema «Step-One 2019»*; c.8, art.3 *«...Al termine delle operazioni viene formulato apposito elenco sulla base del punteggio conseguito e l'esito della prova è reso disponibile mediante pubblicazione sul sistema «Step-One 2019»...»*).

La mancata pubblicazione dell'avviso, per come prescritto dal Bando di concorso, rende inefficace l'ipotesi di decadenza: appare chiaro che la *lex specialis* abbia previsto la pubblicazione dell'Avviso di cui si discute con entrambe le modalità prescritte, non essendo autosufficiente la sola pubblicazione sul sito <http://riqualificazione.formez.it>.

Soprattutto, si ripete, nell'ambito di una procedura concorsuale scandita attraverso il portale «Step One 2019», per come appena dimostrato, nonché dell'affidamento che ciò determina.

Il contegno citato rende manifesta la violazione del parametro della buona fede nella fase precontrattuale: come noto, la responsabilità precontrattuale opera nella fase che

precede la conclusione di un contratto e tale sicuramente è la destinazione dei vincitori ad alcuna delle Amministrazioni per le quali si è bandita la procedura concorsuale, onde procedere, poi, alla contrattualizzazione degli stessi sulle sedi disponibili nella singola Amministrazione prescelta.

Al riguardo l'art.1337 C.C. prevede che: *"Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede"*, sicché il cuore della responsabilità risiede, in tutta evidenza, nell'applicazione dei principi di buona fede e correttezza, espressi dall'ordinamento giuridico.

Di conseguenza, la responsabilità giuridica delle parti sorge nel caso del mancato rispetto di tali presupposti: tale violazione appare palese, sol che si consideri che al compimento da parte della P.A. dell'attività per come descritta dal Bando, si riconnette addirittura una ipotesi decadenziale del vincitore, non potendovi esser dubbio che per la configurazione di tale drastica sanzione, l'onere vada assolto in maniera esatta e completa dall'Amministrazione.

Ricorda l'A.P. 21/2021 come nei rapporti di diritto amministrativo, inerenti al pubblico potere, è configurabile un affidamento del privato sul legittimo esercizio di tale potere e sull'operato dell'amministrazione conforme ai principi di correttezza e buona fede, fonte per quest'ultima di responsabilità non solo per comportamenti contrari ai canoni di origine civilistica ora richiamati, ma anche per il caso di provvedimento favorevole annullato su ricorso di terzi.

Pertanto, l'affidamento predetto risulta tradito anche dall'attività amministrativa intimamente contraddittoria, avendo l'Amministrazione disposto la pubblicazione sul

sistema «Step-One 2019» di avviso analogo a quello per cui si discute, ma per altri profili messi a concorso dal medesimo Bando (profilo INF), consolidando l’attesa del ricorrente che monitorava proprio detta piattaforma.

Si tratta di circostanza fatta immediatamente presente dal ricorrente nelle proprie note del 7 e dell’8/6/2023, ma totalmente ignorata dall’Amministrazione ed ancora riscontrabile sulla medesima piattaforma «Step-One 2019» all’indirizzo www.ripam.cloud, ove si colloca il predetto sistema «Step-One 2019».

Contraddittorietà, dunque, evidente dell’attività amministrativa, che rileva non solo come vizio proprio di eccesso di potere, ma anche come elemento di fatto circostanziente la violazione del legittimo affidamento del ricorrente.

Altrettanto controvertibile è, infine, il contegno tenuto dall’Amministrazione nella risposta offerta al ricorrente alle proprie istanze del 7 e 8/6/2023 il cui contenuto è riportato nell’ulteriore nota confermativa di diniego rivolta al sottoscritto Difensore in data 5/7/2023: in ambedue dette risposte l’Amministrazione replica alle legittime richieste del ricorrente, richiamando l’art.9 c.3 e c.4 del Bando (che indicherebbe la circostanza per la quale “Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sito <http://riqualificazione.formez.it/> nonché' sul sito delle amministrazioni interessate”), ma omettendo l’inciso finale del c.4 che causticamente conclude <<**fermo restando quanto previsto dal successivo art. 10**>>.

Non v'è chi non veda anche in tale affermazione, monca della parte più importante, tesa a frustrare i diritti del ricorrente un clamoroso difetto di buona fede, anche sotto tale profilo.

-----○ ○ ○ ◇ ○ ○ ○ -----

2) ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO ED ERRORE SUI PRESUPPOSTI – VIOLAZIONE DEI CANONI DI INTERPRETAZIONE DELLE NORME DI CUI ALL'ART.12 DELLE PRELEGGI E VIOLAZIONE DEGLI ARTT.1370 E 1371 C.C. E DEL PRINCIPIO DELL'AUTOVINCOLO DELLA LEX SPECIALIS

Appare altrettanto evidente come l'attività dell'Amministrazione, inesatta ed incompleta rispetto al testo dell'art.10 cit. del Bando di concorso, disveli un eccesso di potere per sviamento e per errore sui presupposti.

L'attività amministrativa compiuta e prefigurata dalla norma del Bando come presupposto fattuale e giuridico per determinare l'eventuale decadenza del vincitore risulta effettuata in violazione dei canoni di interpretazione di cui al C.C.

Certamente la mancata pubblicazione dell'Avviso di cui si discute non risponde ad una interpretazione letterale, ossia dall'analisi delle parole che compongono il testo della norma per individuare il senso di ciascuna in sé, perché tale analisi non potrebbe in alcun caso eludere la valenza della congiunzione "e" che concreta il duplice onere di pubblicazione dell'Avviso su entrambe le piattaforme digitali prescritte dalla stessa Amministrazione; parimenti, non risponde ad una interpretazione sistematica, in forza della quale la singola norma da interpretare va inserita nell'insieme dell'ordinamento

di cui fa parte e dei principi fondamentali che lo costituiscono, sicché – come ampiamente spiegato sopra – la stessa lettura congiunta delle norme del Bando disvela il rilievo enorme attribuito al sistema «Step-One 2019», presente in molteplici adempimenti prescritti dallo stesso Bando ed ivi menzionato ben 13 volte (a differenza del sito <http://riqualificazione.formez.it>, menzionato solo 7 volte e sempre congiunto ad altre modalità di diffusione ed il più delle volte unitamente proprio allo «Step-One 2019»).

Non di meno, gli artt.1370 e 1371 C.C. scandiscono le ulteriori regole interpretative certamente violate nel caso a mano.

È chiaro in dottrina (vd. A. Plaisant “Dal diritto civile al diritto amministrativo – IV ed. 2020, pag. 393) come <<...*Il codice civile detta apposite norme (artt.1362-1371 c.c.) per la corretta interpretazione del contratto. È degno di nota il fatto che, nonostante sia stata concepita principalmente per le norme giuridiche, l'attività ermeneutica si riveli necessaria in relazione a qualunque fonte regolatoria, dunque anche per il contratto ...>>, sicché la portata generale delle disposizioni del C.C. sia relativamente alle Preleggi, sia relativamente alla disciplina specifica del contratto costituiscono norme idonee ad orientare correttamente l'interpretazione di qualsiasi fonte regolatoria, ivi compreso un Bando di Concorso.*

Per l'art.1370 “*Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro*” e per l'art.1371 “*Qualora, nonostante l'applicazione delle norme contenute in questo capo, il contratto rimanga oscuro, esso deve essere inteso nel senso meno*

gravoso per l'obbligato, se è a titolo gratuito, e nel senso che realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti, se è a titolo oneroso”.

Dunque, la disposizione non può che essere interpretata, nel dubbio, a favore del soggetto (il concorrente) diverso da chi l'ha predisposta (l'Amministrazione), imponendosi vieppiù l'interpretazione meno gravosa per l'obbligato.

Il Consiglio di Stato, (sez. III, 30.09.2020 Sent. n. 5746) ben affronta il tema quando così si esprime: *«Orbene, va qui ribadita, come rilevato più volte dalla Sezione (cfr. da ultimo cfr. Cons. St., sez. III, 6 novembre 2019, n. 7595), la pacifica vigenza del principio per il quale quando l'Amministrazione, nell'esercizio del proprio potere discrezionale decide di autovincolarsi, stabilendo le regole poste a presidio del futuro espletamento di una determinata potestà, la stessa è tenuta all'osservanza di quelle prescrizioni, con la duplice conseguenza che: a) è impedita la successiva disapplicazione; b) la violazione dell'autovincolo determina l'illegittimità delle successive determinazioni (Cons. St., sez. V, 17 luglio 2017, n. 3502). L'autovincolo, com'è noto, costituisce un limite al successivo esercizio della discrezionalità, che l'amministrazione pone a se medesima in forza di una determinazione frutto dello stesso potere che si appresta ad esercitare, e che si traduce nell'individuazione anticipata di criteri e modalità, in guisa da evitare che la complessità e rilevanza degli interessi possa, in fase decisionale, complice l'ampia e impregiudicata discrezionalità, favorire in executivis l'utilizzo di criteri decisionali non imparziali. La garanzia dell'autovincolo, nelle procedure concorsuali, è fondamentalmente finalizzata alla par condicio: conoscere in via anticipata i criteri valutativi e decisionali della*

commissione valutatrice, in un contesto in cui le regole di partecipazione sono chiare e predefinite, mette in condizione i concorrenti di competere lealmente su quei criteri, con relativa prevedibilità degli esiti.

Né il Collegio ritiene di superare l'altro principio, che del primo costituisce corollario, per il quale la lex specialis deve essere interpretata in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell'affidamento che di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima (Cons. St., sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 1148)...>>

Trattasi di due profili che entrambi rimontano ai principi costituzionalmente garantiti ex artt. 3 e 97 Cost. ed in forza dei quali la lex specialis è vincolata alle previsioni in essa stabilite.

Nello specifico, è nuovamente il Consiglio di Stato ad assicurare che “L'interpretazione della “lex specialis” soggiace, come per tutti gli atti amministrativi, alle stesse regole stabilite per i contratti dagli artt. 1362 e ss., c.c., tra le quali assume carattere preminente quella collegata all'interpretazione letterale”, proseguendo, poi, nell'affermare che “In termini più generali, proprio alla luce del piano tenore testuale sopra riportato della legge di gara non è dato cogliere il fondamento dell'incertezza esegetica rilevata nella sentenza impugnata, dovendosi pertanto ribadire il generale principio (ex plurimis, Cons. Stato, III, 6 marzo 2019, n.

1547) per cui dev'essere "privilegiata, a tutela dell'affidamento delle imprese, l'interpretazione letterale del testo della lex specialis, dalla quale è consentito discostarsi solo in presenza di una sua obiettiva incertezza, atteso che è necessario evitare che il procedimento ermeneutico conduca all'integrazione delle regole di gara palesando significati del bando non chiaramente desumibili dalla sua lettura testuale" (Consiglio di Stato Sez. V 31.03.2021 n. 2710).

In secondo luogo, sempre la giurisprudenza afferma che *"le previsioni della lex specialis della gara costituiscano un vincolo per l'amministrazione che le ha predisposte, in capo alla quale non sussiste alcun margine di discrezionalità circa la loro concreta attuazione, sicché le singole clausole, finanche quando illegittime, non possono essere disapplicate né dal giudice né dalla stessa stazione appaltante, salvo naturalmente l'esercizio del potere di autotutela (sulla vincolatività della lex specialis v. Consiglio di Stato, Sez. IV, 8 maggio 2019, n. 2991; Consiglio di Stato Sez. V, 14 dicembre 2018, n. 7057; Consiglio di Stato, Sez. V, 22 novembre 2017, n. 5428; Consiglio di Stato, Sez. IV, 15 settembre 2015, n. 4302)"* (T.A.R. Lombardia (Milano) Sez. II sent. 18.12.2019 n. 2693).

"Il bando che regola il corso-concorso costituisce la lex specialis da interpretare in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità: e ciò in forza sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero certamente pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara

cristallizzate nella lex specialis stessa, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l'amministrazione si è originariamente auto vincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva. Ne discende che le clausole del bando di concorso non possono essere assoggettate a un procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto a evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, dovendo, invece, essere interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione (T.A.R. Lazio, sent. 19.02.2019 n. 1910).

Solida giurisprudenza che riporta ad un orientamento, ormai fermo, il quale considera la lex specialis quale pilastro della selezione e fondamento del principio dell'autovincolo, in primis verso l'Ente che lo ha pubblicato.

Nello specifico, in applicazione dei principi di trasparenza e di autovincolo, le procedure concorsuali devono essere rette esclusivamente dalle disposizioni della lex specialis, cui l'Amministrazione non può eventualmente introdurre deroghe, eccezioni o modificazioni successive, che altererebbero la posizione dei candidati, siccome delineata, in forza delle predette disposizioni, al momento della scadenza del termine di presentazione della domanda, con la conseguenza che la successiva emersione di eventuali discrasie della lex specialis non può che essere rimossa a mezzo dell'autotutela e sempre ove rispetti la par condicio.

Nello specifico sempre il Tar Lazio ha ribadito che “[...] Secondo consolidata giurisprudenza, quando l'Amministrazione indice una procedura selettiva, il bando ne costituisce la lex specialis, idonea in qualche modo a cristallizzare la propria offerta,

tanto quanto i requisiti di ammissione o più in generale, le regole del procedimento. Il bando deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza il numero ed il luogo dei posti messi a disposizione, vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell'affidamento e di tutela della par condicio, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l'amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva (Cons. Stato, IV, 19 febbraio 2019, n. 1148; Consiglio di Stato, sez. V, 27 dicembre 2019, n. 8821). Orbene detto vincolo a cui l'Amministrazione si sottopone non può essere oggetto di discostamento se non mediante formale esercizio del potere di autotutela, ove ne sussistano i presupposti” (ex multis T.A.R. Lazio, sez. I, 13.08.2020 n. 9204).

Dunque, l'attività amministrativa che abbia prodotto un effetto differente da quello prefissato dalla norma (che nel caso di specie è certamente la più ampia diffusione e conoscibilità dell'Avviso di cui si discute e non certo la sua ristretta propagazione) per via della violazione dei canoni interpretativi predetti e dell'autovincolo prefigurato dalla stessa P.A. non può che ritenersi viziata da eccesso di potere per sviamento, oltre che per errore sui presupposti, erroneamente collocati sul terreno dell'autosufficienza della pubblicazione su una soltanto delle piattaforme digitali indicate allart.10 cit.

DOMANDA DI MISURA CAUTELARE COLLEGIALE

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

Nelle more della definizione nel merito del giudizio, il ricorrente rischia di subire danni gravi ed irreparabili in quanto l'impossibilità di esprimere la scelta delle Amministrazioni per effetto della decadenza indicata in ricorso preclude gli effetti della vincita della selezione pubblica.

In sede di scorrimento della graduatoria, ancora in corso, al ricorrente sarà preclusa ogni possibilità d'assunzione: egli rischia pertanto di subire danni gravi ed irreparabili qualora, in applicazione delle illegittime disposizioni sopra censurate e nella perdurante frustrazione del proprio diritto ad esercitare la scelta dell'Amministrazione di destinazione, dovesse definitivamente concludersi l'attività amministrativa tesa alle assunzioni dei vincitori.

Pertanto si chiede all'On.le Tar adito di voler sospendere in parte qua i provvedimenti impugnati e concedere una misura cautelare che consenta al ricorrente l'utile inserimento della scelta delle Amministrazioni finalizzata all'assunzione.

Per le finalità di cui al D.P.R. 115/2002 come modificato dal D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e verte in materia di pubblico impiego, pertanto il contributo unificato sarà corrisposto nella misura di €325,00.

Pertanto, per quanto sopra esposto, si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

- Voglia l'On.le TAR adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa sospensione, annullare gli atti impugnati, nonché dichiarare il diritto del ricorrente ad esercitare la possibilità di inserimento della scelta dell'amministrazione di destinazione

di cui all'art. 10 c.2 del Bando di concorso Ripam per la selezione di 2293 unità di personale - Profilo AMM, secondo l'ordine di collocazione in graduatoria finale.

Con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese, onorari e competenze di giudizio e con espressa riserva di separata azione per il risarcimento dei danni.

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Come anticipato in premessa, si richiede a tal fine che l'adito Collegio autorizzi la notifica del ricorso ai controinteressati ai sensi dell'art.41 c.4 c.p.a. quale forma alternativa alle notifica per p.p. mediante inserimento del ricorso in apposita area tematica del sito istituzione dell'Amministrazione individuata, prescrivendone le modalità, alla luce dell'orientamento costante in giurisprudenza amministrativa e tenuto conto che la platea dei possibili destinatari è data dai soggetti utilmente collocati in graduatoria ed aventi diritto alla nomina quali vincitori nel profilo AMM che verrebbero ipoteticamente pregiudicati dall'accoglimento della domanda.

Salvo ogni altro diritto.

Catania-Roma, 11/9/2023

Avv. Salvatore M.A. Spataro